

# COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO (GO)

AREA SERVIZI VIGILANZA E CUSTODIA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

tel. 0481.960719 - fax. 0481.960622 - PEC: [comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it](mailto:comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it) -

mail: [polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it](mailto:polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it)

Prot. n.

Gradisca d'Isonzo, 14/04/2020

**OGGETTO: Ordinanza n. 16/2020 – Ordinanza contingibile ed urgente recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 10/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI**

## IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 14/2020 del 06.04.2020 con la quale si disponevano misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus consistenti in peculiari modalità da mettere in atto per lo svolgimento dei mercati settimanali fino al 13.04.2020, in applicazione all'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione FVG n. 7/PC del 03.04.2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione F.V.G. n. 10/PC del 13.04.2020 con la quale è rinviata ai Sindaci la facoltà di autorizzare lo svolgimento dei mercati di generi alimentari (o altre similari forme di vendita) a mezzo di apposito piano che tenga conto di condizioni minimali quali:

- Perimetrazione in caso di svolgimento all'aperto;
- Presenza di varchi separati di accesso e uscita e contingentamento massimo;
- Uso obbligatorio di guanti, mascherine o altra copertura di naso e bocca
- Mantenimento della distanza di sicurezza

### ACCERTATO CHE

I consueti mercati settimanali del martedì e del sabato si svolgono sulla Spianata di Piazza Unità d'Italia, con posizionamento dei banchi di vendita limitati al commercio di prodotti alimentari e prodotti agricoli particolarmente distante tra di loro, sistemati su un'area sufficientemente ampia da poter garantire le distanze minime di sicurezza tra di loro in modo da non creare problemi di assembramento;

tale sistemazione consente di poter derogare dalla creazione di una perimetrazione dell'intero mercato, ritenendo invece ragionevole considerare ogni banco come unità a sé stante tenuta a realizzare varchi d'entrata e d'uscita separati per la clientela in modo tale da garantire il divieto di assembramento e il consueto distanziamento sociale;

appare ragionevole dover imporre ai venditore l'obbligo di mettere a disposizione della clientela i guanti monouso, facendo invece ricadere su quest'ultima l'onere di munirsi di mascherina o di altro sistema di protezione di naso e bocca;

le appena citate misure debbano essere applicate oltre che al banco di vendita del pesce che da solo opera in luogo circoscritto della Piazza, anche al mercato di Campagna Amica i cui banchi ubicati sul Viale pedonale del Viale Regina Elena garantiscono abbondante distanziamento tra di loro;

**VISTI** i precedenti provvedimenti utili a contrastare il diffondersi del contagio da Covid 19, quali:

- Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione F.V.G. n. 4/PC del 21.03.2020 recante limitazioni alla circolazione delle persone;
- il DPCM 22 marzo 2020 recante norme inerenti la sospensione di tutte le attività non strategiche e non rilevanti; ;
- il DPCM 01 aprile 2020 costituente proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni emesse in ordine all'emergenza Coronavirus;

**TENUTO CONTO** dell'evolversi della diffusione virale e del perdurare dello stato di pandemia internazionale;

**FATTO SALVO** il divieto di ogni forma di assembramento e il puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche che possono muoversi da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità;

**DATO ATTO CHE** tali misure debbano essere adottate fino al 03 maggio in linea con le prescrizioni governative e regionali;

**Visti gli artt** l'art. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000

### **ORDINA**

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "CO VID-19" sull'intero territorio comunale di Gradisca d'Isonzo, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:

1) la vendita al dettaglio dei soli prodotti alimentari e dei prodotti della filiera agricola presso i mercati settimanali del martedì e del sabato è consentita a condizione che siano garantite le seguenti modalità di svolgimento:

- ogni concessionario "alimentarista" è tenuto ad occupare l'area assegnata in origine;
- i concessionari che pongono in vendita prodotti della filiera agricola (prodotti agricoli alimentari o fiori e piante) devono posizionarsi nelle vicinanze dell'area assegnata in origine avendo cura di garantire un distanziamento dagli altri banchi di 10 o più metri, tanto quanto basta a garantire la dislocazione delle "code d'attesa" in base al potenziale flusso della clientela;
- ogni operatore del mercato DEVE organizzare la propria attività di vendita creando dei varchi di ingresso e di uscita avendo cura di contingentare il numero dei clienti ai quali puo' essere rivolta contemporaneamente la negoziazione con garanzia del distanziamento sociale di almeno un metro;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela guanti monouso, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di mascherina o altra protezione per naso e bocca;
- obbligo di confezionamento del prodotto alimentare esclusivamente ad opera del venditore;

2) gli obblighi di cui al sub 1) devono essere applicati e rispettati anche dagli operatori del Mercato di Campagna Amica.

Le disposizioni della presente ordinanza costituiscono il piano di cui all'art.9 dell'Ordinanza n.10/PC del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e producono effetto dalla data di adozione della medesima fino al 03/05/2020.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19

con applicazione del 1° comma a carico dei clienti e del 2° comma a carico dell'operatore commerciale.

## DEMANDA

Alla Polizia locale:

la pubblicazione e la divulgazione tramite i consueti canali e la comunicazione:

- agli operatori del mercato;
- a Coldiretti organizzatrice del mercato di Campagna amica
- a Prefettura di Gorizia, Questura di Gorizia, Comando Compagnia Carabinieri di Gradisca, Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
AUTORITA' SANITARIA LOCALE  
Dott.ssa Linda Tomasinsig

